

# DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE

## PARTE I

### VIGILANZA REGOLAMENTARE

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI COMUNI

##### Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

- a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- c) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e **successive modificazioni**;
- d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ~~ai sistemi di garanzia~~ **ad una controparte centrale** direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti diretti;
- e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata, ~~e di liquidazione,~~ ~~e ai sistemi di garanzia~~ gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi ~~offerta~~ e agli analoghi sistemi **offerta e/o** gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;
- ~~f) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del TUF;~~
- f) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un aderente a una controparte centrale;
- g) «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra gli aderenti diretti a un sistema di garanzia ~~-ex art. 70 del TUF delle operazioni su strumenti finanziari,~~ **o ad un analogo sistema estero**, e funge da controparte esclusiva di detti aderenti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
- h) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità **acquisita nel corso**

**della giornata contabile** daei regolamenti finali **non appena** eseguiti ~~nell'area della giornata contabile;~~

- i) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
- j) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;
- k) «gestori dei ~~servizi di mercato~~»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del TUF, **e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall'articolo 77-bis del TUF**, ~~i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e le società di gestione definite alla lettera ff);~~
- l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;
- m) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;
- n) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;
- o) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
- p) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
- q) «margini»: **le attività costituite e/o dovute** ~~i versamenti effettuati a~~ alle controparti centrali dai singoli aderenti diretti a garanzia dell'esecuzione delle **obbligazioni risultanti dalle registrazioni sui** ~~posizioni contrattuali registrate nei propri conti degli aderenti medesimi;~~
- r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati **di cui all'articolo 61 del TUF italiani e nei sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall'articolo 77-bis del TUF**;
- s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto sulla definitività;
- ~~u)~~
- u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
- v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
- w) «partecipanti»: i liquidatori, **e/o** gli aderenti **e/o** gli intermediari ammessi alla gestione accentrata **e/o i soggetti che partecipano ai sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del TUF**;
- x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
- y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di

- strumenti finanziari o di contante;
- z) **“record date”**: giorno al termine del quale sono individuati i titolari dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari;
- aa) “servizi di garanzia”: servizi volti a garantire il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l’attività di gestione di sistemi di garanzia;
- bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati ~~dalla parte III, titolo II del TUF~~ agli articoli 80 e seguenti del TUF;
- cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
- dd) «~~sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari~~»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
- ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l’acquisizione, il riscontro, la rettifica e l’inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
- ff) «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;
- gg) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
- ~~hh)~~ «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
- hh) «~~società di gestione dei sistemi di garanzia~~»: ~~le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia~~;
- ii) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all’articolo 1, comma 2, del TUF;
- jj) «ultimo intermediario»: l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.

## Art. 2 – Definitività

1. I sistemi italiani per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione di tali ordini nel sistema, con modalità che ne assicurino l’esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell’esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l’unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.
2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di immissione deve garantire che quest’ultimo non preceda:
  - a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui, secondo le regole del sistema, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, **sono irrevocabili** ~~vincolino irrevocabilmente i partecipanti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. n), del decreto sulla definitività a regolare, senza~~

~~possibilità di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti che pregiudichino la vincolatività dell'ordine nel sistema;~~

- b) nei sistemi di garanzia a controparte centrale, il momento in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.

**Art. 3 - Requisiti organizzativi delle società di gestione Criteri generali per la gestione**  
*Le disposizioni di questo articolo corrispondono integralmente a quanto contenuto nell'attuale articolo 7*

**Articoli 4-6**  
*Nessuna modifica*

**Art. 7 - Requisiti organizzativi delle società di gestione**  
*Disposizioni attualmente contenute nell'articolo 3 e, in relazione al comma 5, nel comma 1 dell'articolo 75*

1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per azioni.
2. Le società di gestione possiedono una struttura organizzativa idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei servizi e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Esse si dotano tra l'altro di:
  - a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario;
  - b) procedure decisionali, **meccanismi di delega**, linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e coerenti, **riflesse in un organigramma e un funzionigramma, anche con riferimento alle attività esternalizzate**;
  - c) misure e procedure idonee a **contenere** e governare efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate;
  - d) **misure idonee a garantire la separazione delle funzioni operative da quelle di controllo**;
  - e) un efficace sistema di controlli interni che sia idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi gestiti, **nonché a rilevare tempestivamente eventuali irregolarità**;
  - f) **procedure specifiche idonee a individuare compiti e responsabilità per l'adozione di misure correttive delle irregolarità riscontrate dal sistema di controlli interni**;
  - g) **metodologie per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi**;
  - h) adeguate politiche e procedure amministrative e contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
  - i) sistemi informativi adeguati alla complessità, alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. **La struttura organizzativa è approvata dall'organo di amministrazione delle società di gestione.**

4. Al fine di consentire alla Banca d'Italia e alla Consob di accertare la presenza, al momento dell'avvio dell'operatività dei servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei ~~dispositivi presidi che necessari per soddisfare~~ **are** gli obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni necessarie **eed effettuano** le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75.
5. Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure ~~di back-up e recovery previste~~ **volte ad assicurare la continuità operativa**. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.

#### **Articoli 8-11**

*Nessuna modifica*

### **CAPO II**

#### **Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 12 - Contenuto minimo del regolamento dei servizi**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del TUF, il regolamento dei servizi stabilisce, tra l'altro:
  - a) le modalità di organizzazione e di funzionamento delle attività indicate all'articolo 9 e dei collegamenti previsti al Titolo V;
  - b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata **e le condizioni per l'ammissione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;**
  - c) le categorie di soggetti che possono essere ammessi alla gestione accentrata, in qualità di intermediari, in ottemperanza alla disciplina comunitaria e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
  - d) l'ammissione alla gestione accentrata, in qualità di emittenti, dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati alla lettera *b*);
  - e) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti indicati alle lettere *c*) e *d*);
  - f) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari partecipanti;
  - g) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
  - h) le condizioni e i presupposti in base ai quali le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti, e ai soggetti indicati all'articolo 26-bis, comma 2, i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto**

**salvo quanto previsto al comma 4;**

- i) le modalità di immissione in gestione accentrata e di ritiro di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, nonché le modalità per l'esercizio dei relativi diritti;
  - j) le misure organizzative adottate per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali;
  - k) i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte dei soggetti ammessi;
  - l) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva il regolamento dei servizi e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del TUF, Parte III, Titolo II, Capo I, e del presente provvedimento.
  3. **Ai fini del comma 1, lettera b, le società di gestione accentrata verificano l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante agli emittenti.**
  4. **Ai fini del comma 1, lettera h, gli intermediari hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli emittenti e dai soggetti indicati all'articolo 26-bis, comma 2, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.**

**Articoli 13-15**  
*Nessuna modifica*

**Art. 16 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati**

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente le società di gestione accentrata:
  - a) annullano gli strumenti finanziari;
  - ~~b) registrano sui conti previsti dall'articolo 30, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari partecipanti. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;~~
  - b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.
2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

**Art. 17**  
*Nessuna modifica*

**Art. 18 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione**

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi. **L'emittente, laddove richiesto dalla società di gestione accentrata, fornisce ulteriori informazioni relative all'avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella circostanza in cui l'immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a strumenti finanziari già rappresentati da titoli.**
2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

**Articoli 19-20**  
*Nessuna modifica*

**Sezione IV**  
**Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni**

**Art. 21 - Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *c*), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e dall'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta.
2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
  - a) il nominativo del richiedente;
  - b) il nominativo del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;
  - c) la data della richiesta;
  - d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
  - e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
  - f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
  - g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola "fino a revoca";
  - h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
  - i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;

- j) il numero progressivo annuo di emissione.
3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente e al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione **emessa ai sensi dell'articolo 22 o 23**.
  4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
  5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-*sexies* e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratorio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.
  6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.
  7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.

### **Art. 22 - Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea**

1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo ~~a quello in cui si determina la legittimazione per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del voto~~ **alla** (record date), ai sensi del medesimo comma.
2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'articolo 83-*sexies*, comma 4 ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto

preveda espressamente tale condizione.

3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.

## **Articoli 23-26** *Nessuna Modifica*

### **Art. 26-bis – Identificazione dei titolari di strumenti finanziari** *Articolo di nuova introduzione*

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del TUF, gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ove previsto dallo statuto, possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate sui conti ad essi intestati.**
2. **Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà indicata al comma precedente, l'emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza del rappresentante comune degli obbligazionisti. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo criteri stabiliti nello statuto.**
3. **Gli emittenti pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione, ai sensi dei commi precedenti, della richiesta di identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione del rappresentante comune senza oneri a suo carico.**
4. **In presenza delle condizioni previste dall'articolo 83-duodecies del TUF nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, gli emittenti possono acquisire i medesimi dati identificativi tramite:**
  - a) **richiesta ad una società di gestione accentrata, dei dati identificativi degli intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari dell'emittente, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati;**
  - b) **richiesta agli intermediari dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari dell'emittente.**
5. **In tutte le ipotesi previste ai commi precedenti, è fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.**

## **Art. 27 - Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni**

1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23 e 24 e le segnalazioni previste dall'articolo 26 e **dall'articolo 26-bis, comma 1**, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.
2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), del TUF.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-*ter* e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
- 3.4.** Le segnalazioni previste dagli articoli 83-*novies* e 83-*duodecies* del TUF e **dall'articolo 26-bis, comma 1**, sono effettuate:
  - a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;
  - b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, comma 1, del TUF; e **dell'articolo 26-bis, comma 1**;
  - c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto.
5. **Le segnalazioni previste dall'articolo 26-bis, comma 4, sono effettuate:**
  - a) **dalle società di gestione accentrata, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lett. a);**
  - b) **dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lett. b).**
- 4.6.** L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici.

**Articoli 28-29**  
*Nessuna Modifica*

## **Art. 30 -Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata**

(...)

3. Le società di gestione accentrata:
- a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi ~~strumenti finanziari~~ **diritti** fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria; **i suddetti diritti non sono disponibili per il trasferimento, salvo nel caso in cui il trasferimento ad altro intermediario sia propedeutico a mantenere il diritto in capo al percettore originario, titolare degli strumenti finanziari alla record date;**
  - b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
  - c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.

## **Sezione VI Disposizioni speciali**

### **Art. 39 - Gestione accentrata dei titoli di Stato**

1. Le disposizioni ~~degli articoli 14 e 16, relativamente ai rapporti con gli intermediari~~ **dell'articolo 13**, nonché quelle degli articoli dal 30 al 38 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 90 del TUF.
2. La quadratura prevista dall'articolo 35 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di *coupon-stripping* e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

### **Articoli 40-41 Nessuna Modifica**

## **TITOLO III SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

### **Articoli 42-45 Nessuna Modifica**

### **Art. 46 - Contenuto minimo del Regolamento**

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività di cui all'articolo 42, comma 1, e i collegamenti di cui al Titolo V.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro:
  - a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni

vengono acquisite dai servizi di liquidazione;

- b) le categorie di soggetti ammessi;
- c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti ammessi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1-ter, del TUF;
- d) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;
- e) i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
- f) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
- g) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;
- h) **le procedure in base alle quali: i) in caso di insolvenza di un liquidatore, gestire le posizioni riferibili all'insolvente, siano esse state assunte per conto proprio ovvero per conto di altri negoziatori o aderenti; ii) in caso di insolvenza di un negoziatore o di un aderente che si avvale di un liquidatore, gestire le posizioni facenti capo all'insolvente;**
- i) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;
- j) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;
- k) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati;
- l) le modalità con cui verranno rese note ai soggetti ammessi le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.

3. I soggetti ammessi non possono regolare operazioni per conto delle controparti centrali. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del presente provvedimento.

**Articoli 47-49**  
*Nessuna Modifica*

**TITOLO IV**  
**SISTEMI DI GARANZIA**

**Articoli 50-62**  
*Nessuna Modifica*

**TITOLO V**  
**COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI**

**Art. 63-64**  
*Nessuna Modifica*

**PARTE II**  
**VIGILANZA INFORMATIVA**

**Art. 65-74**  
*Nessuna Modifica*

**Art. 75 - Relazione sulle strutture tecnologiche e informatiche**

1. ~~Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati delle verifiche annuali previste dall'articolo 7, comma 5, sono comunicati alla Banca d'Italia e alla Consob, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.~~
- 1.2.** I rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche che dovessero eventualmente insorgere vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, che verranno successivamente informate delle misure correttive adottate, anche nel corso degli incontri di cui all'articolo 66.

**Art. 76-79**  
*Nessuna Modifica*

**PARTE III**

**LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE DI MERCATO**

*Gli articoli 80-83 sono stati integralmente sostituiti come segue*

**Art. 80 - Presupposti e accertamento dell'insolvenza di mercato**

1. **Costituiscono presupposti per la dichiarazione di insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi di garanzia previsti dall'articolo 70 del TUF:**
  - a) **l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento, come definite dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modificazioni;**

- b) **il mancato o parziale versamento, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;**
  - c) **il mancato o il parziale versamento, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera k), nonché il mancato o parziale regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati.**
- 2. I gestori dei mercati e le società di gestione dei sistemi di garanzia previsti dall'articolo 70 del TUF, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le circostanze indicate al comma 1, delle quali siano a conoscenza, indicando altresì gli eventuali provvedimenti adottati.**

#### **Art. 81 - Dichiarazione dell'insolvenza di mercato**

- 1. L'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei mercati, alle società di gestione. Con il medesimo provvedimento la Consob e la Banca d'Italia possono impartire istruzioni ai predetti soggetti in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare.**

#### **Art. 82 - Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato**

- 1. La liquidazione delle insolvenze di mercato può essere effettuata dai gestori dei mercati e dalle società di gestione dei sistemi di garanzia previsti dall'articolo 70 del TUF, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, del TUF.**
- 2. Le società di gestione dei sistemi di garanzia previsti dall'articolo 70 del TUF, disciplinano la procedura di liquidazione delle insolvenze di mercato ad integrazione della procedura di inadempimento prevista dall'articolo 57.**
- 3. I gestori dei mercati possono effettuare la liquidazione dell'insolvenza di mercato anche con riferimento ai contratti stipulati su mercati o sistemi di negoziazione diversi da quelli da essi gestiti, su richiesta delle società di gestione dei predetti mercati e dei gestori dei predetti sistemi.**
- 4. Ai sensi della medesima disciplina, la liquidazione delle insolvenze di mercato può essere altresì effettuata dalla società di gestione dei servizi di liquidazione, per operazioni - non garantite da controparte centrale - concluse sia nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, su richiesta dei rispettivi gestori, sia fuori mercato.**

5. **Le operazioni riferibili all'insolvente immesse nei servizi di liquidazione , e definitive ai sensi del decreto sulla definitività, terminano la liquidazione in corso, conformemente a quanto previsto dal regolamento indicato all'articolo 46.**
6. **Ferme restando le disposizioni del regolamento indicato all'articolo 46, in relazione alla gestione delle posizioni facenti capo all'insolvente, la società di gestione dei servizi di liquidazione esclude:**
  - a) **le operazioni non definitive, ai sensi del decreto sulla definitività, dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e dai servizi di liquidazione, conformemente a quanto previsto nel suddetto regolamento; e**
  - b) **le operazioni definitive non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nel suddetto regolamento.**
7. **Successivamente, i gestori dei mercati e la società di gestione dei servizi di liquidazione avviano la liquidazione dell'insolvenza di mercato, sulla base del prezzo ufficiale di ciascuno strumento finanziario del giorno successivo a quello in cui l'insolvenza di mercato è stata dichiarata. In assenza del prezzo ufficiale, le procedure previste dal successivo comma definiscono anche il parametro di prezzo cui fare riferimento.**
8. **Fermo restando quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, i gestori dei mercati e la società di gestione dei servizi di liquidazione definiscono apposite procedure, ispirate a criteri di rapidità ed efficienza, per la liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti relativi al rilascio dei certificati di credito indicati all'articolo 72, comma 6, del TUF.**
9. **Nel definire le procedure per la liquidazione delle insolvenze di mercato, i soggetti indicati al comma precedente possono adottare criteri volti ad assicurare la gestione unitaria dell'insolvenza.**
10. **La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva le procedure e i criteri indicati ai commi 8 e 9 e ogni loro modifica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 68.**

#### **Art. 83 - Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Consob**

1. **I soggetti indicati all'articolo 82, commi 1 e 4, comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob gli esiti della liquidazione, redigendo una relazione finale.**

#### **Articoli 84 e seguenti**

*Nessuna modifica*